

**DELIBERA N. 196/22/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (FI)  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO  
2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 15 giugno 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante: “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”*;

VISTA la nota del 6 giugno 2022 (prot. n. 0178448) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Rignano sull’Arno a seguito della segnalazione presentata, in data 1° giugno 2022, dal Sig. Fabio Venneri, responsabile Organizzazione Sinistra Italiana Toscana, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’amministrazione comunale con riferimento alla distribuzione ai cittadini e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del *“Bilancio di fine mandato 2017 – 2022”*. Il Comitato ha ritenuto sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale e ha proposto l’adozione di una sanzione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 1° giugno 2022, con la quale il Comune di Rignano sull’Arno ha trasmesso al Comitato le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“il bilancio sociale di fine mandato del Comune di Rignano sull’Arno è un documento espressione dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, la cui redazione è doverosa al fine di assicurare in forme comprensibili la conoscenza di tale attività da parte dei cittadini”*;
- *“l’invio diretto a tutti (con consegna “in cassetta”) è una modalità consentita dalla normativa di riferimento”*;
- *“il documento è redatto in forma impersonale sì da escludere ogni riferimento ai soggetti impegnati nella campagna elettorale in corso”*;

PRESA VISIONE della documentazione fotografica, allegata alla segnalazione, relativa alla pubblicazione cartacea dal titolo *“Bilancio sociale di fine mandato 2017-2022”* recante il logo del Comune di Rignano sull’Arno;

PRESA VISIONE della *home page* del sito istituzionale del Comune di Rignano sull’Arno dalla quale risulta consultabile la pubblicazione denominata *“Bilancio sociale di fine mandato 2017 -2022”* composta da 43 pagine e relativa all’illustrazione delle

attività svolte e delle iniziative assunte dall'amministrazione comunale durante il proprio mandato. Tale pubblicazione contiene un'introduzione a firma del Sindaco Daniele Lorenzini e una vasta documentazione fotografica relativa ad attività e opere riferibili all'amministrazione comunale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che l'attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, posta in essere dall'amministrazione comunale di Rignano sull'Arno attraverso la distribuzione ai cittadini e la pubblicazione sul sito istituzionale del "*Bilancio sociale di fine mandato 2017 – 2022*" è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale previste dalla legge n. 150 del 2000;

RILEVATO che la predetta iniziativa di comunicazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alle campagne referendarie per i referendum abrogativi indetti con D.P.R. del 6 aprile 2022 e alla campagna per le elezioni amministrative, in quanto la distribuzione ai cittadini e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del "*Bilancio sociale di fine mandato 2017 – 2022*" sono avvenute successivamente alla data di indizione del referendum e alla data di inizio della campagna per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Inoltre, la predetta pubblicazione risulta ancora accessibile dall'*home page* del sito istituzionale dell'ente al momento della conclusione dell'istruttoria;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione effettuata dall'amministrazione comunale di Rignano sull'Arno appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nella pubblicazione denominata "*Bilancio sociale di fine mandato 2017-2022*" sono relative alle attività svolte dall'amministrazione nel corso del proprio mandato e non risultano, pertanto, essere indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che la pubblicazione "*Bilancio sociale di fine mandato 2017-2022*" riporta il logo del Comune di Rignano sull'Arno e, alle pagine 2 e 3, una lettera introduttiva sottoscritta dal Sindaco Daniele Lorenzini, con l'indicazione della sua carica istituzionale, in cui vengono presentate le attività svolte dall'amministrazione comunale. La pubblicazione oggetto di segnalazione appare diretta a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'ente ("*Il nuovo volto del Comune. Com'è cambiato in questi anni, come cambierà*");

CONSIDERATO che la pubblicazione "*Bilancio sociale di fine mandato 2017 - 2002*" è del tutto distinta dalla relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del d.lgs 149/2011 che i comuni sono tenuti a redigere per ottemperare a specifici obblighi di trasparenza amministrativa e che le Linee Guida in materia di bilancio sociale previste dalla Direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica sulla "*Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche*", richiamate dal Comune di Rignano sull'Arno nelle proprie controdeduzioni, non possono essere considerate idonee ad escludere l'applicazione dell'art. 9 della l. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, che la distribuzione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del volume oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

al Comune di Rignano sull'Arno di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la distribuzione ai cittadini e la pubblicazione sul sito dell'ente del volume denominato *“Bilancio sociale di fine mandato – 2017 – 2022”*. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Rignano sull'Arno (FI) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 giugno 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba